

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2016, n. 894

COMUNE DI FAGGIANO (TA) - DCC n.4 del 23/02/16 "Interpretazione autentica degli standard urbanistici della zona E agricola, con possibilità di realizzazione degli annessi agricoli". - Diffida ad annullare.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Osservatorio Abusivismo, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica, riferisce quanto segue:

""Il Comune di Faggiano (TA), dotato di PRG approvato con DDGR n.2227/2002 e n.1120/2005, con propria deliberazione di consiglio comunale n.4 del 23/02/16 ha assunto il provvedimento denominato: "*Interpretazione autentica degli standard urbanistici della zona E agricola, con possibilità di realizzazione degli annessi agricoli*", afferente alla disciplina degli interventi nella zona agricola, normata dall'art. 2.11 delle Norme Tecniche di Attuazione del citato PRG vigente.

Con email in data 22/05/16 (assunta al protocollo della Sezione Urbanistica al n. 4497 in data 10/06/2016), i consiglieri comunali del gruppo "Impegno Sociale" hanno trasmesso la DCC n.4/2016 di cui sopra, "*al fine di verificare se le modifiche apportate ai parametri della zona omogenea E (Aree agricole e forestali) delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Faggiano, costituiscono variante allo strumento urbanistico*".

Al riguardo con nota SUR prot. 4594 del 14/06/16, indirizzata al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Tecnico comunale, si è rilevato preliminarmente quanto segue:

- la disciplina normativa comunale vigente, così come riportata nella DCC n.4/2016, nell'ambito della zona E ammette la realizzazione di costruzioni sia produttive che abitative, con il rispetto della "*unità minima poderale*" di mq. 10.000 (lotto minimo);
- la prospettata "*interpretazione autentica*", per quanto attiene agli "*annessi agricoli*" (indicati nel testo della DCC n.4/2016), introduce la possibilità della loro realizzazione senza il rispetto del lotto minimo di 10.000 mq;
- detto dispositivo, in quanto innovativo ed ampliativo, e non meramente esplicativo, rispetto alle possibilità di realizzazione degli interventi edilizi ammissibili nella zona agricola in questione, comporta per questo specifico aspetto un profilo di variante al vigente PRG del Comune di Faggiano, il cui procedimento di adozione comunale e di approvazione regionale è disciplinato dall'art. 16 della LR n.56/1980.

Quanto innanzi è stato evidenziato al Comune, per le conseguenziali determinazioni di propria competenza e responsabilità, anche in sede di autotutela, con invito inoltre ad astenersi in via cautelativa, nelle more delle predette determinazioni dalla pratica applicazione della DCC n.4 del 23/02/16, per l'aspetto sopra rilevato, restando in attesa di comunicazioni in merito e preannunciando la predisposizione di schema deliberativo di diffida da sottoporre alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 50 della LR n.56/1980.

Nelle more, con nota prot. 3736 del 15/06/16 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Faggiano (assunta al protocollo della Sezione Urbanistica al n. 4756 in data 17/06/2016), la medesima DCC n.4 del 23/02/16 è stata trasmessa "*per opportune comunicazioni e conoscenze*", in uno a considerazioni ed asserzioni circa la sua ritenuta ammissibilità nella sede di esclusiva competenza comunale.

Con ulteriore nota SUR prot. 4775 del 17/06/16, richiamati e confermati i contenuti della precedente nota SUR prot. 4594 del 14/06/16, si è rappresentato al Comune che le motivazioni per le quali il Comune stesso, nella propria nota prot. 3736 del 15/06/16, ritiene che la DCC n.4 del 23/02/16 non si configuri come "varian-

te al PRG", risultano del tutto inconferenti e non risolutive rispetto ai rilievi regionali.

Il sopra richiamato art. 50 della LR n.56/1980 dispone quanto segue:

"La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, provvede, entro 30 giorni dalla conoscenza, ad assegnare un termine di ulteriori 30 giorni al Sindaco o al Consiglio comunale per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente. Tale disposizioni non si applica su provvedimenti o delibere per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di emanazione o di adozione.

In caso di inadempienza del termine, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, annulla tali deliberazioni o provvedimenti e dispone la notifica dell'atto di annullamento al Comune ed ai privati interessati. (...)"

Dette disposizioni di legge, ancorché in presenza della delega alle Province delle funzioni regionali previste dall'art. 21 (*"Intervento sostitutivo regionale"*) e dall'art. 39 (*"Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione"*) del DPR n.380/2001 e s.m.i., decisa con l'art. 39 della LR n.22/2006, sono da ritenersi a tutt'oggi efficaci per quanto attiene ai provvedimenti e deliberazioni comunali afferenti alla strumentazione urbanistica, come ravvisato al riguardo dal TAR Lecce con sentenza n.1279/2009.

Tutto ciò premesso, attese le sopra esposte risultanze istruttorie, risulta che la DCC n.4 del 23/02/16 del Comune di Faggiano, avente ad oggetto *"Interpretazione autentica degli standard urbanistici della zona E agricola, con possibilità di realizzazione degli annessi agricoli"*, per quanto attiene all'introduzione della possibilità, nell'ambito della *"Zona E Aree agricole e forestali"* disciplinata a norma dell'art. 2.11 delle NTA del vigente PRG, della realizzazione degli annessi agricoli *"fatta eccezione del lotto minimo di 10.000 mq."*, per questo specifico aspetto, non è conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente, in quanto comporterebbe un profilo di un profilo di variante al vigente PRG del Comune di Faggiano, il cui procedimento di adozione comunale e di approvazione regionale è disciplinato dall'art. 16 della LR n.56/1980.

Segnatamente, la disposizione normativa in questione, contenuta nella DCC n.4/2016, è testualmente la seguente:

"Gli annessi agricoli possono essere realizzati, nel pieno rispetto degli indici innanzi riportati all'art. 2.11, fatta eccezione del lotto minimo di 10mila mq."

Si propone pertanto alla Giunta di diffidare, ai sensi dell'art. 50/co.1° della LR n.56/1980, il Comune di Faggiano a provvedere entro TRENTA GIORNI dalla notifica della presente, all'annullamento in autotutela della sopra riportata disposizione normativa contenuta nella DCC n.4/2016, riservandosi la Giunta stessa, in caso di inadempienza del predetto termine, di procedere all'annullamento d'ufficio della medesima disposizione, ai sensi dell'art. 50/co.2° della LR n.56/1980."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° lettera "g)" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale nelle premesse riportata.
- **DI DIFFIDARE**, di conseguenza, ai sensi dell'art. 50/co.1° della LR n.56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, il Comune di Faggiano a provvedere entro TRENTA GIORNI dalla notifica della presente, all'annullamento in autotutela della disposizione normativa contenuta nella DCC n.4 del 23/02/16, testualmente riportata nelle premesse della presente deliberazione, in quanto non conforme alla disciplina urbanistica e edilizia vigente e comportante un profilo di variante urbanistica, il cui procedimento di adozione comunale e di approvazione regionale è disciplinato dall'art. 16 della LR n.56/1980.
- **DI RISERVARSI**, ai sensi dell'art. 50/co.2° della LR n.56/1980, in caso di inadempienza del predetto termine da parte del Comune di Faggiano, di procedere all'annullamento d'ufficio della medesima disposizione.
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Faggiano, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano